



**COMUNE DI**  
**CASTELLUCCIO INFERIORE**  
**(PROVINCIA DI POTENZA)**

*Codice Fiscale / P. IVA.: 00212530760 Tel.: 0973 / 663993 - 663994 - Fax: 0973 / 663231*

ORDINANZA SINDACALE	
ORDINANZA N. 50	ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA ED ABBATTIMENTO ALBERI PERICOLANTI SUL TERRITORIO COMUNALE E DISPOSIZIONI TAGLIO SIEPI, RAMI, ARBUSTI, ALBERI AI MARGINI DI MARCIAPIEDI, AREE DI SOSTA, STRADE PROVINCIALI, COMUNALI, VICINALI DI USO PUBBLICO QUALE MISURA DI SICUREZZA ED INCOLUMITA' PUBBLICA.
del 22.11.2024	

**IL SINDACO**

**PREMESSO** che lungo le strade ubicate all'interno del territorio di Castelluccio Inferiore, a causa della mancata manutenzione da parte dei proprietari dei terreni confinanti, è in continua crescita il fenomeno di piante e siepi che sporgono con rami, foglie e fronde sulla sede viaria, causando ostruzioni e limitazioni sia del campo visivo che della segnaletica installata;

**CONSIDERATO** che detta vicinanza alla sede viaria fa sì che:

- il fogliame staccandosi, vada ad ostruire fossi e cunette a bordo strada, con conseguente minor efficienza del sistema di allontanamento delle acque meteoriche;
- le radici vadano a deformare il piano viabile, costituendo un grave pericolo per il traffico in transito e, soprattutto per l'utenza pedonale;
- in occasione di eventi atmosferici di particolare entità il materiale vegetale si distacca dalla pianta invadendo la carreggiata;

**RITENUTO** che in corrispondenza di curve ed incroci, le siepi, i cespugli e le alberature non debbano elevarsi oltre un metro dal piano stradale e per almeno 20 metri prima dell'inizio della curva e degli incroci e 20 metri dopo;

**CONSTATATA** la presenza di diverse piante di alto fusto sul territorio di questo Comune, le quali possono essere in alcuni casi ammalorate e suscettibili di caduta o collocate in posizioni pericolose in quanto i rami, protendenti sulla sede viabile, limitano la visibilità e nascondono i segnali stradali interferendo, quindi, con la corretta funzionalità della strada e della pubblica illuminazione;

**CONSIDERATO** che:

- tali situazioni comportano seri rischi d'incendio nel periodo estivo e rischi di caduta e distaccamento rami nel periodo invernale;
- i proprietari di piantagioni (alberi, arbusti, siepi, etc.) che insistono sui fondi confinanti con strade pubbliche e/o di uso pubblico, sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti



di manutenzione ordinaria e straordinaria atti a prevenire il verificarsi degli eventi suddetti;

- tali problemi sono prevalentemente dovuti alla vicinanza della vegetazione rispetto alla piattaforma stradale, spesso insufficiente rispetto all'esigenza di limitare i fenomeni di sviluppo superficiale delle radici;

**CONSTATATO** che tali situazioni costituiscono grave limitazione alla corretta fruizione, in sicurezza, delle strade pubbliche rappresentando di fatto un grave pericolo per la circolazione stradale soprattutto in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali, raffiche di vento o nevicate, oltre a situazioni meteorologiche eccezionali ed inaspettate, che negli ultimi periodi hanno interessato il territorio comunale;

**EVIDENZIATO** che la presenza di alberi ad alto fusto in condizioni "a rischio" è prevalente nelle località periferiche e, in particolare, in C/da Serra, C/da Cerasia, Maccarrone, Cortici, Pellareto, Fornaci e Montagna;

**VISTE** anche le numerose segnalazioni ricevute, pervenute da privati cittadini, di alberature potenzialmente pericolose;

**RITENUTO** necessario tutelare la pubblica incolumità ordinando la rimonda del secco, la potatura o, come estrema ratio, ove non possibile intervenire diversamente, l'abbattimento di tutte le piante o arbusti che generano pericolo ed ostacolo alla circolazione;

**VISTO** il vigente Codice della Strada D.lgs. 30 aprile 1992 n.285 e s.m.i ed in particolare gli artt. 15, 29, 30, 31, 32 e 33 che dettano disposizioni ed obblighi in merito al mantenimento di piantagioni, siepi, fabbricati, muri e opere di sostegno, ripe, condotte delle acque, canali artificiali e manufatti per i terreni attraversati dalle strade;

**VISTO** l'art. 26, commi 6 e 7, del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

**VISTI** gli artt. 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada D.P.R. n. 285 del 30.04.1992 ed il Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni;

**VISTO** l'art. 24 del Regolamento Comunale del verde pubblico e privato approvato con Delibera di C.C. 13/05/2019, n. 9 ed in particolare il comma 7;

**VISTA** l'ordinanza n. 23 Prot. n. 4136 del 15 maggio 2017;



**RITENUTO** di fondamentale importanza il rispetto delle sopra citate norme, per la tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di decoro pubblico;

**RILEVATA** la necessità di eliminare i potenziali pericoli per la circolazione lungo tutte le strade pubbliche nel territorio del Comune di Castelluccio Inferiore;

**VISTO** anche l'art. 54 del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267;

**VISTO** l'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 50/2003 convertito dalla Legge n. 116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, secondo la procedura prevista dalla Legge n.689/1981;

**CONSIDERATA** l'urgenza di provvedere in merito, al fine di prevenire ed evitare situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza stradale;

### **ORDINA**

- a. A tutti i proprietari e/o conduttori di immobili e terreni confinanti con strade pubbliche ubicate nel territorio del Comune di Castelluccio Inferiore di provvedere alla potatura di siepi e piantagioni in modo da non restringere o danneggiare le strade, a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che potrebbero compromettere la leggibilità della segnaletica dalla distanza e dall'angolazione necessaria secondo le disposizioni e gli obblighi sanciti dal Codice della Strada, fino a cadere sul piano viabile.

In particolare, i proprietari dovranno provvedere a:

- Potare regolarmente le siepi ubicate sui propri fondi a confine con la sede viaria;
- Tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale e quelli che, crescendo, potrebbero nascondere e/o limitare la visibilità di segnali stradali, fino a causare il restringimento ed il danneggiamento della carreggiata riducendone la corretta fruibilità e funzionalità;
- Rimuovere immediatamente alberi, ramaglie, fogliame e terriccio provenienti dai loro terreni, qualora abbiano, per qualsivoglia motivo, occupato la sede stradale;
- Adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti mirati ad evitare qualsiasi interferenza che possa incidere negativamente sulla sicurezza e la corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi;
- Mantenere la vegetazione, di qualunque tipo essa sia, ad un'altezza non superiore ad un metro dal piano stradale, almeno 20 metri prima e 20 metri dopo le curve e gli incroci;
- Rimuovere completamente piante, alberi e arbusti collocati lungo il confine stradale in posizione non conforme con le disposizioni del Codice della Strada;



- Smaltire il materiale organico di risulta nelle modalità previste;
- Assicurare la regolare manutenzione di fossi di scolo, rimuovendo ogni materiale che sia di ostacolo al regolare deflusso delle acque nei terreni sottostanti. Nel caso di terreni in pendenza, le cui acque meteoriche defluiscano su strade provinciali, i proprietari ed i conduttori sono obbligati, a predisporre tutti gli interventi per evitare l'allagamento della sede stradale in caso di precipitazioni meteoriche;

I suddetti lavori dovranno essere effettuati ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi e comunque con minimo due cicli di lavoro da effettuarsi secondo le seguenti scadenze:

- Primo ciclo di manutenzione: entro e non oltre il 30 dicembre 2024;
- Secondo ciclo di manutenzione: entro e non oltre il 15 maggio 2025;
- Terzo ciclo di manutenzione: entro e non oltre il 15 novembre 2025.

#### **ORDINA ALTRESI'**

- b. Ai proprietari dei fabbricati adiacenti lungo tutte le strade pubbliche presenti nel territorio comunale, di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza;
- c. Lo smaltimento del materiale organico di risulta che dovrà essere effettuato nelle modalità previste dalle norme;

#### **AVVERTE**

- 1) Le operazioni di taglio e/o potatura delle piante, dovranno essere eseguite usando particolare cura in modo che nella caduta non provochino danni a persone e/o cose. Il materiale vegetale, i tronchi, le ramaglie e quant'altro non potranno né essere accatastate né occupare la sede viaria e/o aree pubbliche;
- 2) È fatto obbligo durante l'effettuazione dei lavori di garantire la pubblica incolumità e nel caso si dovesse operare su strada, di procedere alla installazione di relativa segnaletica a norma di legge per segnalare ai veicoli la presenza dei lavori in corso, ed inoltre di acquisire degli Enti preposti ogni autorizzazione e nulla osta necessario alla realizzazione dell'intervento;
- 3) Chiunque violi le disposizioni dell'art. 29 del D.lgs. n. 285 del 30/04/1992 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di € 155,00 a € 624,00;
- 4) Chiunque violi altre disposizioni non contemplate dal Codice della Strada e previste nel presente provvedimento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, secondo la procedura prevista dalla Legge n. 689/1981;
- 5) L'Amministrazione Comunale si riserva di dar luogo all'esecuzione d'ufficio di dette opere a spesa degli obbligati ove non fossero eseguite;



- 6) Fatta salva ogni eventuale azione penale al riguardo, i proprietari rimarranno responsabili in conseguenza di danni che possono verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente Ordinanza;

### **DISPONE**

La massima pubblicità della presente Ordinanza, tra l'altro, mediante:

- Pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune di Castelluccio Inferiore, nonché la diffusione tramite canali social e diffusione a mezzo stampa;
- Trasmissione in copia alla Prefettura U.T.G. di Potenza;
- Trasmissione in copia al Comando Stazione Carabinieri di Castelluccio Inferiore, al Comando Polizia Provinciale di Potenza, al Comando Carabinieri Forestali Parco Pollino e Carabinieri Forestali Territoriali di Lauria ed al Servizio di Polizia Locale del Comune di Castelluccio Inferiore per l'esecuzione e controllo;

### **RENDE NOTO**

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Le forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.

In caso di presenza di comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista, con conseguente chiamata in causa nell'eventualità di sinistri. In particolare, si rammenta il generale principio della responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc., sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile.

Nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, oltre ad essere passibili di sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 29, comma 3, del D. Lgs. 285/'92, ai sensi del successivo comma 4, saranno passibili della sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione delle opere abusive e del ripristino a proprie spese dei luoghi per immissioni di materiali sulle sedi viarie comunali, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

### **AVVERTE**

Che, a norma della Legge 7 agosto 1990 n. 241 come modificata dalla Legge n. 15/2005 e dal D.L. 35/2005, avverso il presente provvedimento, chiunque ne abbia interesse, potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Potenza, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso al TAR della Basilicata, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;



- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

Dalla Residenza Municipale li 22 novembre 2024



IL SINDACO

Geom. Paolo Francesco Campanella